

C.I.S.S-A.C.
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI CALUSO**

Repertorio n.64/2022

CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI
COPROGETTAZIONE DI LUOGHI DI COMUNITÀ AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990
E SS. MM. CUP J99J21004110005.

L'anno 2022, il giorno quattordici del mese di aprile

TRA

il C.I.S.S-AC, rappresentato dalla Sig.ra Emilia Gariglio in qualità di responsabile dell'area famiglie del CISSAC, di seguito denominato "Ente procedente"

E

l'ATS (Associazione temporanea di scopo) LIBERITUTTI SCS con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 8/7, CRESCERE INSIEME scs - con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 6, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PICCOLO CARRO odv -- con sede legale in Chiaverano (To) Via Casale Brac 7, POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE scs - con sede legale in TORINO (TO)- Via Fratelli Rosselli 11, EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL – con sede legale in TORINO (TO) in Via Vialfrè 16, Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO scs con sede legale in TORINO (TO) Via Sondrio-13, ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in BIELLA (BI) in Via Piacenza n. 11 – partita IVA 01758780025, rappresentata da Andrea porcellana, nato a Torino il 09/06/1972 e residente nel Comune di Caluso (To) Via Pasubio n.14,

in qualità di Legale Rappresentante di LIBERITUTTI SCS in qualità di ETS capofila, di seguito denominato “ATS partner”;

RICHIAMATI:

- la propria determinazione n. 5 del 4 giugno 2021 di indizione della istruttoria pubblica e finalizzata all’individuazione di Enti del Terzo Settore, anche costituitisi in associazione temporanea di scopo (ATS), che manifestino la disponibilità alla co-progettazione di luoghi di comunità e di approvazione dei relativi atti;
- le proposte di lavoro iniziale presentate dai soggetti Partner, nei modi previsti dall’ Avviso;
- il verbale n. 1 del 20.07.2021 di ammissione, in esito all’espletamento dell’istruttoria sull’ammissibilità delle domande presentate, dei seguenti partecipanti alla valutazione delle proposte di lavoro iniziale di cui alla fase I (art. 9 dell’ Avviso):
 - SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in TORINO (TO), in via Ettore Perrone n. 3bis – partita IVA 02916990019
 - ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in TORINO (TO) in via della Consolata n. 8 – partita IVA 05177770012
 - Costituenda aggregazione di ETS composta da
 - ✓ LIBERITUTTI SCS con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 8/7 – partita IVA 07820120017 – capo gruppo mandataria della costituenda aggregazione dei seguenti enti:
 - ✓ CRESCERE INSIEME scs - con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 6 - partita IVA 02467680019

- ✓ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PICCOLO CARRO odv -- con sede legale in Chiaverano (To) in Via Casale Brac 7 - partita IVA 93035450019
 - ✓ POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE scs - con sede legale in TORINO (TO) in Via Fratelli Rosselli 11 - partita IVA 05351850010
 - ✓ EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL – con sede legale in TORINO (TO) in Via Vialfrè 16 - partita IVA 111438550011
 - ✓ Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO scs con sede legale in TORINO (TO) in Via Sondrio–13- partita IVA 03747970014
 - ✓ PRO.GE. S.T. scs – con sede legale in TORINO, Corso peschiera, 222- partita IVA 03056830015
- il verbale n° 3 del 12/08/2021 del responsabile del procedimento di ammissione formale, in esito all’espletamento della valutazione delle proposte progettuali da parte della commissione tecnica di valutazione (verbale n° 2 del 30/07/2021 e 06/08/2021) dei seguenti partecipanti ai tavoli di co-progettazione di cui alla fase II (art.9 dell’ Avviso):
 1. Costituenda aggregazione di ETS composta da:
 - ✓ LIBERITUTTI SCS con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 8/7 – CAPOFILA - partita IVA 07820120017
 - ✓ CRESCERE INSIEME scs - con sede legale in TORINO (TO) in via Lulli n. 6- partita IVA 02467680019
 - ✓ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PICCOLO CARRO odv -- con sede legale in Chiaverano (To) Via Casale Brac 7- partita IVA 93035450019

- ✓ POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE scs - con sede legale in TORINO (TO)- Via Fratelli Rosselli 11 - partita IVA 05351850010
 - ✓ EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL – con sede legale in TORINO (TO) in Via Vialfrè 16 - partita IVA 111438550011
 - ✓ Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO scs con sede legale in TORINO (TO) Via Sondrio–13- partita IVA 03747970014
 - ✓ PRO.GE.S.T. scs – con sede legale in TORINO, Corso peschiera,222- partita IVA 03056830015
2. SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in TORINO (TO) in via Ettore Perrone n. 3bis – partita IVA 02916990019;

CONSIDERATO:

- che il tavolo di co-progettazione si è riunito: il 5/10/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 in presenza presso la sala riunioni dell'ENTE PROCEDENTE, l'11/10/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 in presenza presso la sala riunioni dell'ENTE PROCEDENTE, il 19/10/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 in presenza presso la sala riunioni dell'ENTE PROCEDENTE; il 25/10/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 in presenza presso la sala riunioni dell'ENTE PROCEDENTE il 02/11/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 in presenza presso la sala riunioni dell'ENTE PROCEDENTE;
- che con nota dell'11/10/2021, registrata al protocollo del CISSAC al n° 5255, l'ente partner SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha rinunciato alla partecipazione al tavolo di co-progettazione;

- che con decorrenza 1/11/2021 la cooperativa sociale PROGETS SCS è stata fusa per incorporazione in ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in BIELLA (BI) in Via Piacenza n. 11 – partita IVA 01758780025 – iscrizione Albo società cooperative A104601 – iscrizione R.E.A. al n. 162071 – giusto atto notarile n. 173.424 repertorio del 13.10.2021 registrato presso Agenzia delle Entrate – Biella – in data 18.10.2021 al n. 5776 – 1T;
- che il tavolo di co-progettazione ha prodotto i documenti allegati alla presente convenzione: progetto definitivo e relativo piano budget;
- che con verbale n°4 dell'11/02/2022 la commissione tecnica di valutazione all'uopo nominata, ha valutato, la proposta progettuale (PP) presentata dalla RTI come sopra costituita ammissibile, ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'art.10 dell'avviso;
- che in data 04/03/2022 è stata costituita una ATS tra gli ETS di cui sopra, quali soggetti partner dell'Ente Procedente per la co-progettazione e la gestione di *“luoghi condivisi”*;
- che in data 16/03/2022 l'atto di costituzione dell'ATS è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino (Serie 3 nr. 1279 del 16/03/202).
- che con successiva determinazione dell'area famiglie n. 25 del 04/04/2022 si è approvato l'esito della procedura e che pertanto può procedersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione in forma di Convenzione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti;

VISTI:

- gli artt. 97 e 118 della Costituzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nello

specifico l'articolo 2-bis e l'articolo 11 recante “Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento”;

- l'art. 3, comma 5 e 119, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”;
- l'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000”;
- gli art.11 e 31 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- la Deliberazione della Giunta regionale Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione” ed in particolare e in particolare l'art.9 “Accordi di collaborazione a seguito d'istruttorie pubbliche per la co-progettazione”;
- l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4°, 5° e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
- la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i

servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea", la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005;

- il Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
- la direttiva n. 24/2014/UE, che prevede espressamente al 114° considerando: *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”*;
- la delibera ANAC n. 32/2016;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte Costituzionale;
- gli artt. 30 comma 8, 59 comma 1 e 140 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificati dalla L. n. 120/2020 dell'11 settembre 2020 di conversione del D. L. n. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”;

- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°14 del 23.12.2021 in cui viene approvata il piano programma 2022/2024, dove viene enunciata la mission del CISSAC: *“Costruire sul territorio un'alleanza strategica tra le parti, che ridefinisca i ruoli e individui priorità, impegni e responsabilità di ciascun attore: gli operatori del CISSAC devono essere più coesi ed aperti al cambiamento, il CISSAC deve essere cabina di regia e facilitatore di reti, il terzo settore può essere propulsore di nuove iniziative anche sotto forma di co-progettazione e co-produzione/co-gestione, l'utente deve diventare una risorsa e non un problema, gli stakeholders privati e la cittadinanza devono essere maggiormente coinvolti e responsabilizzati.”*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017”;

PRECISATO che:

- nel Piano programma approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°14 del 23.12.2021 sono stati individuati quali strumenti di attuazione della sopra citata mission istituzionale, la co-programmazione e la co-progettazione
- la co-programmazione e la co-progettazione non sono solo strumenti amministrativi ma sono un metodo di lavoro che favorisce percorsi di innovazione sociale: intercettando effettive vulnerabilità, creando reti, avviando iniziative condivise tra enti pubblici e privati, volte ad affrontare problemi emergenti ed utilizzando in modo più efficiente le risorse economiche, in continuità e nel rispetto di tutto ciò che la comunità del

territorio del CISSA-AC ha già costruito nel tempo. (in attuazione del c.d. principio di sussidiarietà circolare).

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1 Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di coprogettazione ed approvato dalla determinazione della responsabile dell'area famiglie n°25 del 04/04/2022.

2 Gli Enti del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2

(Durata)

1. Il presente accordo di collaborazione ha la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione

2. Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione

Art. 3

(Destinatari e Finalità)

1. I destinatari delle attività progettuali sono i cittadini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale del CISSAC.

2. Gli obiettivi che sottendono alla collaborazione in oggetto, nonché le azioni e gli strumenti che si prevede di realizzare per il raggiungimento degli obiettivi, sono dettagliati nel progetto definitivo allegato.

Art. 4

(Impegni dell'ATS partner)

1. L'ATS partner si impegna a:

a) garantire il corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa;

b) partecipare ai tavoli di regia secondo quanto convenuto nel cronoprogramma con i referenti indicati nella domanda di partecipazione;

c) garantire la sostituzione del personale, come previsto al successivo art.7;

d) mettere a disposizione le risorse indicate al successivo art.6;

e) rendicontare, nelle modalità indicate al successivo art.9, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi e azioni condivise, a fronte dei quali il C.I.S.S-A.C. provvederà a erogare un rimborso sotto forma di contributo;

f) integrare nell'arco delle annualità le risorse indicate con eventuali fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella sua disponibilità, anche a seguito della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto dell'istruttoria di che trattasi;

g) rivedere i contenuti del progetto esecutivo ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

Art. 5

(Impegni dell'Ente procedente)

1. L'Ente procedente si impegna a:

- garantire il corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa;
- partecipare ai tavoli di regia secondo quanto convenuto nel cronoprogramma;
- mettere a disposizione le risorse indicate al successivo art.6;
- erogare i contributi previsti nelle modalità indicate al successivo art.9;
- integrare nell'arco delle annualità di durata della convenzione le risorse indicate con eventuali fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella sua disponibilità, anche a seguito della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto dell'istruttoria di che trattasi;
- rivedere i contenuti del progetto definitivo ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, così come previsto dall'art.13 dell'avviso di co-progettazione

Art. 6

(Risorse messe a disposizioni dalle parti)

1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ente procedente e l'ATS partner mettono a disposizione le risorse strumentali (locali, attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, volontari, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale, come integrata dall'esito del Tavolo di co-progettazione e definite nel piano budget parte integrante della presente Convenzione e così riassunte:

Impieghi nel progetto definitivo	Risorse		Fonte		
	Importo	%	CISSAC	Partenariato	Risorse dirette CISSAC
Operatori di comunità	78'000	66%	50'000	-	28'000
Snodi	9'570	8%	9'570	-	

Formazione	2'000	2%	2'000	-	
Comunicazione	3'500	3%	2'400	1'100	
Progettazione e raccolta fondi	10'000	8%	2'750	7'250	
Supporto sul tema lavoro	2'000	2%	-	2'000	
Iniziative	7'000	6%	3'280	3'720	
Facilitazione	3'500	3%			3'500
Spese generali	2'813	2%		2'813	
Totale	118'383		70'000	16'883	31'500

2. Il CISSAC partecipa istituzionalmente al progetto con gli operatori propri e/o a contratto che vi prendono parte, come evidenziato nel soprastante prospetto.

Art. 7

(Risorse umane adibite alle attività del progetto)

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli ETS componenti l'ATS partner, come rivisto ed evidenziato nel progetto esecutivo allegato.
2. Il personale dell'ATS partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il capofila dell'ATS partner sarà il referente amministrativo per i rapporti con l'ente procedente, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione l'ATS partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

6. L'ATS partner garantisce, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Ente Procedente con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi del presente accordo di collaborazione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 8

(Svolgimento e aggiornamento delle azioni progettuali)

1 L'ente procedente e l'ATS partner si confronteranno regolarmente con la Cabina di Regia per la Coesione sociale e i processi di inclusione e partecipazione istituita ad esito del procedimento di co-programmazione.

2 Con cadenza semestrale e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, l'ente procedente convoca il Partenariato e la cabina di Regia per valutare l'andamento del progetto e introdurre le modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione. In particolare, ad esito di tali lavori, si potranno:

- ✓ introdurre variazioni circa gli interventi che evidenziassero problematicità. Tali modifiche non potranno comportare una diminuzione degli impegni di ciascun ente coinvolto nella coprogettazione;
- ✓ definire, anche in relazione a nuove risorse rese disponibili come indicato nell'art. 12 dell'avviso, azioni aggiuntive rispetto a bisogni ulteriori che si siano nel frattempo manifestati. Nel caso in cui ciò

comporti il coinvolgimento di ulteriori enti diversi da quelli già coinvolti nella coprogettazione, essi entreranno da quel momento a far parte del tavolo.

3 In ogni caso non sono ammesse variazioni essenziali al progetto oggetto di co-progettazione, le quali, per valore e/o per contenuto, si risolvano in una violazione del principio di parità di trattamento. Non sono ritenute tali le variazioni il cui valore sia inferiore al venti (20) per cento dell'importo messo a disposizione dall'amministrazione precedente

Art. 9

(Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione)

1. L'Ente precedente riconoscerà all'ATS partner esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione:

- a) costi del personale dipendente e/o eventuali incarichi professionali;
- b) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali funzionali alle attività inerenti il progetto;
- c) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione (spese generali);
- d) coperture assicurative;
- e) rimborsi chilometrici.

2. Il rimborso delle spese avverrà nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione, e comunque solo per quote non già coperte da entrate diverse, e/o rendicontate a valere su altre tipologie di finanziamento.

3. L' ATS partner dovrà consegnare in originale o in copia all'Ente procedente la richiesta di rimborso spese, insieme ai documenti giustificativi delle spese dirette sostenute in relazione alle attività oggetto della convenzione (fatture, ricevute fiscali, buste paga, altri documenti contabili, ecc..). Le spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione (es. spese generali, spese relative ad immobili, ecc...) potranno essere conteggiate per quote, con riferimento ai valori risultanti dalla contabilità dell'Ente. L' ATS partner si riserva di non accettare richieste di rimborso incomplete o corredate da documentazione relativa a spese che non siano riconducibili alle attività del progetto.

4 I contributi dell'Ente Procedente saranno versati al soggetto Capofila dell' ATS partner, il quale provvede a incassare detti contributi anche in nome e per conto degli associati.

Le liquidazioni dei contributi sono subordinate all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche e in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 10

(Divieto di cessione della convenzione e uso dei beni)

1. È vietato cedere anche parzialmente il presente accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

2. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

3. L'utilizzo dei beni concessi dall'Ente procedente in comodato gratuito è consentito esclusivamente per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto e lo scopo della medesima, con particolare riguardo al valore sociale dei servizi erogati.

Art. 11

(Inadempienze e penali)

1 Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Ente procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ATS partner firmataria può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Ente procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2 La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i criteri di seguito definiti:

Per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'ATS partner si è impegnata ad eseguire: penale da un minimo euro 100,00 a massimo di euro 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 12

(Risoluzione della convenzione)

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa

diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'ente Partner, il CISSAC. liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi-apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;

- -messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- -interruzione non motivata delle attività;
- -differenza sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- -quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- -violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- -inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- -violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile,

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti del Terzo Settore firmatari, l'Ente procedente liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Art. 13

(Tracciabilità dei flussi)

1. Il contraente assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione della convenzione.
2. A tal proposito comunica che il conto corrente dedicato è il seguente:
_____ intestato a -----

Art. 14

(Assicurazioni)

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'Ente procedente, l'ATS partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo di collaborazione.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il partner dovrà produrre copia all'Amministrazione - prima dell'avvio delle attività - di una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'organizzazione e dalla gestione delle attività in genere, compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura stessa e delle relative aree, servizi e macchinari, impianti, attrezzature pertinenti, anche esterni, e quant'altro inerente l'attività, senza eccezioni alcuna.

3. L'Ente Partner in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'Ente Partner risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Ente Procedente da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

4. Gli ETS componenti l'ATS partner provvedono pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, ciascuno per l'area di propria competenza,

5. l'ATS partner garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

6. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative, di cui ai precedenti comma, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'accordo di collaborazione. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'ATS si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

7. L'Ente procedente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere al personale dell'ATS partner o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

8. Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ATS partner, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino

risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ATS partner stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 15

(Trattamento dati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., l'Ente Procedente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, designerà l'ATS partner quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle azioni di cui alla presente istruttoria, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente a operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni e integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall'Ente Procedente in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento Europeo di cui sopra i dati forniti dai partecipanti all'istruttoria verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi. Si precisa che:

- ✓ i dati forniti all'Ente Procedente verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione consortile e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei contributi;

- ✓ il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione dell'accordo di collaborazione e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Art. 16

(Spese convenzionali)

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dell'ATS partner.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 17

(Foro competente)

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Ivrea.

Art. 18

(Disposizioni generali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

Sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali RUP e dei lavori della Commissione di valutazione;

- determina di conclusione del procedimento;
- progetto definitivo, come sintetizzato in esito ai tavoli di co-progettazione e contenente il relativo piano budget;
- atto costitutivo di associazione Temporanea di scopo o di impresa
- polizze assicurative

La presente convenzione viene stipulata in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005.

Per l'Ente procedente (C.I.S.S-A.C.)

IL RESPONSABILE AREA FAMIGLIE- Emilia Gariglio

Per l'ATS partners – (ente capofila Liberitutti scs)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE: Andrea Porcellana